

Il Ddl sullo stalking**Le trappole nascoste nella legge anti molestie**di **GABRIELE FAVA***

Il 29 gennaio è stato presentato alla Camera il disegno di Legge n. 1440, contenente misure volte ad arginare il fenomeno dello stalking. Termine anglosassone (letteralmente "caccia in appostamento") che viene definito dalla scienza sociologica quale comportamento assillante e invasivo della vita altrui, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti, comportamenti assillanti e ossessivi, che puntano a indurre la vittima in uno stato di sofferenza psicologica, fino a sfociare in fattispecie di reato: minacce, ingiurie, danneggiamenti, lesioni, omicidi.

Più spesso lo stalking si rivela un fenomeno episodico rispetto al quale, tuttavia, la possibilità da parte delle autorità di intervenire anche con un ammonimento nei confronti di chi tenta di dare inizio alla catena delle molestie può essere sufficiente a interrompere la condotta dello stalker. La continua espansione del fenomeno ha spinto molti paesi a intervenire per arginarlo, realizzando norme anti-stalking. Anche l'Italia si è mossa in questa direzione, prevedendo una nuova fattispecie di reato volta a punire le condotte persecutorie e introducendo strumenti finalizzati a interrompere questi comportamenti.

Già nel corso della precedente legislatura si era discusso sull'introduzione di una norma ad hoc sullo stalking, e si era anche arrivati a prevedere un disegno di legge (n. 2169). In quell'occasione, tuttavia, non si riuscì a far approvare la legge. Anche la giurisprudenza di legittimità e di merito si è trovata nel corso degli anni a pronunciarsi sul problema dello stalking. La Corte di cassazione penale in diverse pronunce ha dovuto interpretare estensivamente la fattispecie di reato prevista all'articolo 660 del Codice penale (molestie), facendovi rientrare diverse fattispecie persecutorie: il ripetuto e insistente inseguimento in macchina verso la ex coniuge, per motivi di rivalsa (Cassazione penale, sentenza 2113/2008); le costanti telefonate, anche se mute (Cassazione penale, sen-

tenza 21273/07); l'invio di Sms, trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi (Cassazione penale, sentenza 28680/2004); il corteggiamento che si estrinsechi in ripetuti pedinamenti e in continue telefonate (Cassazione penale, sentenza 6905/92). Con una recente pronuncia la giurisprudenza di merito, in sede civile si è spinta oltre, definendo l'illecito di stalking, quale condotta caratterizzata da pedinamenti serrati e assillanti, con frequentissimi appostamenti, intrusioni indebite nella vita lavorativa, con atti di morbosa invasività e di sottile aggressività, che generano nel soggetto passivo uno stato di non irragionevole paura e di apprensione (Corte d'appello Lecce, sentenza 28 gennaio 2008).

Il legislatore per dare una risposta ai giudici e garantire maggior sicurezza ai cittadini ha ritenuto necessario introdurre nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato. Le norme attualmente esistenti non sono ritenute sufficienti a contrastare il fenomeno. Infatti, l'art. 660 del Codice penale, che disciplina il reato di molestie, è del tutto inadeguato a interrompere gli atti persecutori dello stalker. Inoltre, le altre fattispecie applicabili, cioè la violenza privata (art. 610 Cod. pen.), o i reati contro la vita o l'incolumità individuale intervengono solo nei casi in cui il fatto lesivo si è già verificato.

L'obiettivo che intende perseguire il governo è quello di colmare un vuoto normativo presente nel nostro ordinamento per sanzionare quelle condotte situate in una zona grigia posta ai confini di diverse fattispecie di reato, che pur non essendo esplicitamente sanzionabili rappresentano il preludio di reati molto più gravi. A tal fine intende introdurre nel codice penale l'articolo 612-bis, quale fattispecie di reato per gli atti persecutori, come minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva. Inoltre, la condotta presenta una rilevanza penale anche nel caso in cui le pressioni psicologiche siano tali da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. I limiti della pena editale sono stati elevati rispetto alla

fattispecie delle molestie, prevedendo una pena che va da 6 mesi e 4 anni di reclusione, aumentata se il fatto è stato commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da una persona legata da legami affettivi con la persona offesa, o se commessa a danno di un minore. Quanto alla procedibilità il delitto di stalking è normalmente perseguibile a querela di parte. Ma si procede d'ufficio nel caso in cui si presentino le aggravanti appena elencate o si tratti di una condotta ricompresa all'interno di una fattispecie più grave ovvero quando il fatto è commesso da soggetto precedentemente ammonito dal Questore.

Il nuovo disegno di legge inserisce, inoltre, lo stalking tra i reati per i quali sia consentita l'intercezione di conversazioni telefoniche. Alla luce di tutto ciò ci si domanda: quali potrebbero essere le conseguenze dell'art. 612 bis, qualora venisse approvato dal Parlamento. La conformazione della norma lascia spazio a dubbi su possibili strumentalizzazioni. Considerato che le molestie reiterate per essere rilevanti penalmente devono essere tali da cogliere uno stato di ansia e paura, ci si domanda come potrà essere accertata dall'autorità inquirente la reale sussistenza di un tale stato della persona, incidente esclusivamente sulla sfera interna dell'individuo.

Ciò richiederebbe un attento esame della condizione psicologica della vittima, prima di passare ad esaminare quella del presunto stalker. Infatti, svariati sono i fattori che influenzano gli stati più profondi dell'animo umano e un soggetto può essere più sensibile di un altro ad atteggiamenti che appaiono persecutori anche se in realtà non lo sono. Un'efficace azione preventiva sul fenomeno stalking, inoltre, richiederebbe, in seguito alla denuncia-querela delle presunte vittime, un immediato intervento delle autorità e la tempestiva adozione delle intercettazioni, senza le quali vi sarebbero pochi elementi oggettivi per poter perseguire efficacemente il reato. D'altronde l'elevato numero di denunce in tal senso, richiederebbe un uso massiccio delle intercettazioni, che comporterebbe da un lato una grave invasione nella sfera personale dei cittadini, e dall'altro lato un eccessivo dispendio di risorse a discapito della persecuzione di reati più gravi. Con questi dubbi ci rimettiamo al vaglio del Parlamento.

* www.Favalex.it

Gabriele Fava

pende sul mercato. E' ovvio che l'ente paritetico avrà tutto l'interesse ad abbreviare la permanenza del lavoratore nella condizione di disoccupato.

Tutto il sistema viene attivato da uno speciale contratto collettivo, detto di "transizione", firmato dai sindacati e dai datori di lavoro. Il contratto collettivo, firmato dai sindacati, prevede un obbligo per il disoccupato a partecipare con di comodo. Dal momento della stipula di questo contratto collettivo tutti i neassunti delle imprese firmatarie ricadono nella speciale normativa sopra descritta. Il sistema si ispira apertamente al "modello danese" che prevede una forte copertura economica nel periodo di disoccupazione, ma al tempo stesso un vero obbligo per il disoccupato a partecipare ai corsi di riqualificazione professionale, nonché ad accettare le proposte di lavoro che gli vengano sottoposte. Lo schema è semplice e dirompente al tempo stesso. E la sua accettabilità dipende dal buon funzionamento dei servizi di ricollocazione secondo i concetti di efficienza delle imprese private.

Sono certamente prevedibili le critiche della sinistra estrema e della Cgil: dopo le possibili (e pericolose) deroghe ai contratti collettivi introdotte dall'accordo dello scorso 22 gennaio, con lo schema Ichino si incrina un altro vecchio totem sindacale, sottraendo alla protezione dell'articolo 18 tutti i nuovi assunti. Si dirà che ciò crea una disparità di trattamento all'interno delle imprese, o addirittura tra le generazioni dei lavoratori. E' vero invece che il nuovo sistema invita all'assunzione di giovani (che oggi faticano a trovare lavoro) e non è escluso che anche i "vecchi" possano decidere di entrare nel nuovo sistema (le norme ne prevedono l'estensione a tutti i dipendenti attraverso un referendum), e avvantaggiarsi della ricca indennità di disoccupazione e della possibilità di una vera ricollocazione.

Fino ad ora il centrodestra è apparso alquanto freddo di fronte a questa riforma. Scottata dai precedenti la maggioranza sembra preferire che l'articolo 18 sia maneggiato dalla sinistra. Per certi versi non gli si può dare torto. Il fronte in cui milita il centrodestra è popolato da abili mistificatori: gli stessi che chiamavano "legge 30" la legge Biagi per volare riferimenti all'autore ucciso dai terroristi, gli stessi che chiamano "lavoratori migranti" gli immigrati clandestini. E' quindi legittimo pensare che se un importante esponente di centrodestra aderisce al progetto di legge, gliene affibberebbero facilmente la co-paternità se non la primogenitura, per meglio anaccharlo e impedire l'approvazione. Questa cautela può quindi essere molto utile nelle prime fasi di esame del disegno di legge, ma poi esso avrà bisogno di tutta la forza della maggioranza per essere approvato, ed è bene che non si perda questa buona occasione, soprattutto quando una parte della sinistra riesce a promuovere un'iniziativa veramente moderna e riformista.